

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3907 del 15/07/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel comune di Castelnovo ne' Monti, richiesta dall'impresa VALENTINI DOMENICO, ANDREA E COLOMBARI ALFREDA SIMONA SOCIETA' AGRICOLA inerente l'attività di allevamento bovini
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4078 del 14/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quindici LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 15290/2026

DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel comune di Castelnovo ne' Monti, richiesta dall'impresa VALENTINI DOMENICO, ANDREA E COLOMBARI ALFREDA SIMONA SOCIETA' AGRICOLA inerente l'attività di allevamento bovini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP Appennino Reggiano ad Arpae SAE in data 29/04/2026, e acquisita al protocollo n. 78674 – pratica Sinadoc n. 15290/2026 – inviata dal legale rappresentante della Ditta **VALENTINI DOMENICO, ANDREA E COLOMBARI ALFREDA SIMONA SOCIETA' AGRICOLA** (P.IVA 02774790352) con sede legale nel comune di Castelnovo ne' Monti – via Noce 3/1 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di **allevamento bovini** svolta presso l'impianto ubicato in **comune di Castelnovo ne' Monti - via Noce 3/1**, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e R.R. n. 2/2024;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 o comma 6, Legge n. 447/95; art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n. 15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di Bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di Bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche Leggi Regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57, comma 2 del R.R. n. 2/2024;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- Arpae SAE, con nota recante protocollo n. 82531 del 06/05/2026, ha comunicato al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, procedibilità e ha richiesto i pareri di competenza;
- in data 05/06/2026 è stata acquisita al protocollo Arpae n. 102236 la Comunicazione di Utilizzazione Agronomica aggiornata della Ditta;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla-osta del Comune di Castelnovo ne' Monti per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche (rif. protocollo Arpae n. 97184 del 27/05/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale Arpae di Reggio Emilia - sede di Scandiano per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (rif. protocollo Arpae n. 90046 del 18/05/2026);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **VALENTINI DOMENICO, ANDREA E COLOMBARI ALFREDA SIMONA SOCIETA' AGRICOLA**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di allevamento bovini, da realizzare in comune di Castelnovo ne' Monti - via Noce 3/1 - provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **VALENTINI DOMENICO, ANDREA E COLOMBARI ALFREDA SIMONA SOCIETA' AGRICOLA** (P.IVA 02774790352), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Castelnovo ne' Monti - via Noce 3/1 - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 (artt. 124 e 125)	Comune
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'art. 112 del D. Lgs n. 152/06	Arpae
Rumore	Comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6 della Legge n. 447/95	Comune

2. DI STABILIRE CHE le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al

punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e DGR n. 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche"
- Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."
- Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art. 8, comma 4/comma 6 della Legge n. 447/95)"

3. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP **almeno 6 (sei) mesi prima** della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO CHE il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI FARE SALVE le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

7. DI DARE ATTO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO CHE sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Appennino Reggiano ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Castelnovo ne' Monti e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Arpae di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO CHE:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARP AE

Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

La Ditta svolge attività di allevamento di capi bovini da latte per produzione di formaggio, presso l'insediamento sito in via Noce 3/1 in comune di Castelnovo ne' Monti (RE).

La Ditta ha in progetto l'ampliamento dell'edificio stalla esistente.

L'azienda ha 6 addetti (di cui 4 soci e 2 dipendenti). L'insediamento è operativo 7 giorni/settimana per 6 ore/giorno, per 365 giorni/anno.

Il presente allegato riguarda lo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello spogliatoio ubicato nell'edificio adibito a stalla bovini. Presso l'attività è presente una rete di raccolta interna recapitante nel punto di scarico S1, costituito da fosso interpodereale confluyente nel corpo idrico naturale denominato Rio delle Bore (bacino idrografico del Fiume Secchia).

Lo scarico, di tipo saltuario, per un valore massimo di acque scaricate di circa 400 m3/anno.

Prima dello scarico, le acque reflue domestiche sono sottoposte ad un sistema di trattamento dimensionato per 6 AE e costituito da:

- fossa Imhoff, di capacità 1800 lt;
- filtro batterico anaerobico, di capacità 4000 lt;
- pozzetto di controllo a valle dell'impianto di trattamento dei reflui e a monte dell'immissione in corpo idrico superficiale.

I fanghi e i grassi prodotti vengono periodicamente estratti e inviati a smaltimento tramite ditte esterne.

Le acque reflue generate nella sala latte vengono convogliate all'interno della vasca dei liquami a servizio della stalla stessa.

Nella documentazione è riportato che le acque meteoriche, recapitanti anch'esse nel medesimo corpo idrico superficiale, provengono dalla copertura del fabbricato e che non viene svolta nessuna attività in grado di generare acque imbrattate nelle aree esterne. Tali acque sono escluse dall'applicazione della DGR n. 1860/2006 e dalle disposizioni della DGR n. 286/2005.

Le acque meteoriche vengono convogliate al punto di scarico separatamente rispetto alle acque reflue domestiche e non vengono immesse nel sistema di depurazione.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto, con un prelievo massimo di circa 2700 m3/anno.

La planimetria di riferimento è la Tavola denominata "PLANIMETRIA SCHEMA FOGNATURE", acquisita al protocollo di Arpae n. 78674 del 29/04/2026 e allegata alla presente.

PRESCRIZIONI

1. Nella realizzazione dell'intervento devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione dovrà essere conservata per essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Al termine dell'installazione dovrà essere eseguito un collaudo funzionale degli impianti di depurazione da parte di tecnico abilitato. La dichiarazione relativa alla conformità del progetto approvato ed il collaudo degli impianti dovranno essere tenuti in azienda e dovranno essere messi in visione agli agenti

accertatori.

4. Lo scarico potrà essere attivato solo dopo la realizzazione e il collaudo funzionale degli impianti di trattamento dei reflui avente esito favorevole.
5. A valle idraulica dell'impianto di trattamento dei reflui deve essere realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione. Tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
6. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
7. I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dall'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
8. Deve essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'attività aziendale consiste in allevamento di bovini. La Ditta è in possesso di Comunicazione di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento n. 39624 del 10/04/2025 relativa a due allevamenti, siti rispettivamente in via Noce 3/1 in comune di Castelnovo ne' Monti (RE) e in via Ginepreto 6 in comune di Castelnovo ne' Monti (RE).

L'allevamento di bovini di via Noce 3/1, sito in zona non vulnerabile ai nitrati, presenta una consistenza di 76 capi totali, di cui: 62 vacche da latte in produzione in stabulazione fissa con paglia; 4 rimonte in stabulazione fissa con lettiera; 10 vitelli in svezzamento con stabulazione in zona svezzamento con lettiera.

Per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, a servizio dell'allevamento di via Noce 3/1 sono presenti: un pozzo nero di capacità 80 m3, una platea scoperta di capacità 312 m3, una vasca in cemento coperta di capacità 770 m3. Tale disponibilità è sufficiente a coprire le capacità di stoccaggio minime richieste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.

I terreni in disponibilità alla Ditta risultano sufficienti, in termini di azoto spandibile, per l'utilizzazione agronomica della totalità dei reflui di allevamento prodotti annualmente dalla Ditta.

PRESCRIZIONI

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale "Gestione Effluenti".
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico redatta da tecnico competente acquisita unitamente alla domanda di AUA, si evince che:

- l'insediamento ricade in area di CLASSE III°- AREE DI TIPO MISTO del piano di zonizzazione acustica comunale vigente del Comune di Castelnovo Né Monti (RE), aggiornamento del 11/2011;
- le sorgenti sonore presenti sono: una stazione di mungitura robotizzata di nuova installazione, un compressore, una pompa per il vuoto;
- per la valutazione sono stati considerati i contributi delle singole sorgenti sonore (impianti e macchinari) e la presenza degli animali in stabulazione, la loro caratterizzazione acustica e la loro sommatoria nelle fasi di contemporaneità di esercizio delle sorgenti stesse. E' stata effettuata la verifica del rispetto dei Limiti Acustici vigenti nei confronti dei ricettori prossimi all'attività e situati all'interno della classe acustica più restrittiva, coincidenti in questo caso in una abitazione residenziale in area agricola;
- l'attività non prevede il superamento dei valori di emissioni superiori ai valori limite stabiliti dalle norme vigenti;
- la realizzazione dell'ampliamento e dell'ammodernamento dell'attività agricola aziendale in esame non produrrà superamenti dei limiti indicati nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Castelnovo né Monti (RE).

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.